



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/24 del 29.12.2014

DIRETTIVE E PROCEDURE OPERATIVE PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, L.R. n. 3/2008 E DELL'ART. 14 L.R. n. 15/2010

1. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Il programma ha l'obiettivo di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche.

2. PORTATA FINANZIARIA

Le risorse finanziarie sono pari a € 2.000.000 per l'anno 2009, € 1.000.000 per l'anno 2010, € 1.600.000 per l'anno 2011 ed € 1.000.000 per il 2012, per complessivi € 5.600.000.

3. BENEFICIARI

I contributi previsti dalla L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 1, così come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 15/2010, possono essere concessi alle aziende suinicole situate nel territorio della Sardegna con priorità per quelle situate all'interno della zona ad alto rischio come definita dal Piano di eradicazione delle pesti suine o nei comuni nei quali sia stata riscontrata la presenza di focolai di peste suina. I beneficiari dovranno essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. e nella Anagrafe delle aziende agricole della Sardegna.

Sono esclusi dagli aiuti gli allevamenti intensivi.

Sono inoltre escluse le aziende in difficoltà, così come definite al punto (35) 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Il pagamento di aiuti ai sensi del presente intervento sarà sospeso nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

4. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale

5. SOGGETTO RESPONSABILE

L'intervento verrà attuato da ARGEA Sardegna.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le spese relative al miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti:

- costruzione ex-novo, ristrutturazione e ampliamento strutture di ricovero per suini;
- opere di smaltimento delle deiezioni;
- acquisto e installazione di strutture leggere, in armonia con l'ambiente ed il paesaggio, per allevamenti semi bradi (capannine);
- attrezzature necessarie all'allevamento (abbeveratoi, mangiatoie, ecc...);
- approvvigionamento elettrico (compresi piccoli impianti per la produzione di energia alternativa);
- recinzioni;
- spese generali, fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti materiali realizzati e purché direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione od esecuzione.

Le opere devono essere coerenti con le Linee guida del Piano di eradicazione delle pesti suine e le norme del Piano Paesaggistico Regionale.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture previsti dal progetto di investimento i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura.

Ai fini della liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione. Le spese ammissibili ai fini della liquidazione del contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono essere



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comprovate da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per le recinzioni, è ammessa inoltre l'esecuzione di lavori mediante prestazioni volontarie non retribuite e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali (contributi in natura).

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Non è possibile concedere aiuti per investimenti intensi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore, ad eccezione di aiuti concessi a giovani agricoltori.

7. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO E MASSIMALI

L'intensità d'aiuto massima è pari al 50% dei costi ammissibili e può essere maggiorata di 20 punti percentuali per investimenti destinati a migliorare le condizioni di igiene e le norme relative al benessere animale. Un'ulteriore maggiorazione di 20 punti percentuali può essere prevista per i giovani agricoltori.

La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

La spesa massima ammissibile a finanziamento per ciascun richiedente è determinata in € 100.000, comprese le spese generali. Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili.

Gli aiuti ricevuti dagli allevatori ai sensi del presente regime non possono essere cumulati con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o dell'Unione per coprire gli stessi costi ammissibili.

8. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A richiesta del beneficiario, può essere erogata, a fronte di fideiussione, una anticipazione nella misura del 50% del contributo assentito. L'anticipazione sarà erogata in un'unica soluzione a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

Il saldo finale, pari al restante 50% del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

9. PRIORITA'

Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 15/2010, così come modificato dal comma 30 dell'art. 18 della L.R. n. 12 del 30.6.2011, verrà data priorità assoluta alle aziende situate all'interno della

zona ad alto rischio come definita dal Piano di eradicazione della peste suina o nei comuni nei quali sia stata riscontrata la presenza di focolai di peste suina.

Per la selezione delle domande, che verranno inserite in una graduatoria regionale, verranno attribuite le seguenti priorità con i relativi punteggi:

- Aziende condotte da IAP (imprenditore agricolo professionale)
o CD (coltivatore diretto) punti 10
- Aziende che allevano prevalentemente suini di razza sarda iscritti
allo specifico registro dei tipi genetici autoctoni punti 10
- Aziende che non hanno usufruito di aiuti pubblici negli ultimi dieci anni punti 5
- Progetti che prevedono la conversione verso il “plain air”; punti 10
- Aziende inserite in progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti
dall’Amministrazione regionale punti 5
- Progetti cantierabili punti 3

Nell’eventualità di ulteriore parità, la posizione in graduatoria sarà determinata, nell’ordine, dall’anzianità di iscrizione dell’impresa presso l’ufficio IVA competente per territorio e dalla progressione del numero di partita IVA assegnata a ciascuna ditta.

10. ITER ATTUATIVO

a) Presentazione delle domande

La domanda di finanziamento, su modello predisposto dalla pubblica amministrazione e corredata da una scheda contenente gli elementi essenziali della proposta e le informazioni necessarie all’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata o fatta pervenire agli uffici di ARGEA Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso del Direttore del Servizio competente su almeno due quotidiani regionali di maggiore tiratura. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell’avviso sui quotidiani. Preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente è obbligato ad iscriversi nella Anagrafe delle aziende agricole della Sardegna o ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale.

b) Pubblicazione della graduatoria

Previa procedura di preselezione e valutazione, sulla base delle priorità di cui al precedente punto 9, l’ARGEA Sardegna provvederà alla pubblicazione della graduatoria unica regionale, entro 15 giorni dalla cessazione di accoglimento delle domande.

c) Presentazione dei progetti esecutivi

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'ARGEA Sardegna richiederà agli interessati il progetto esecutivo che dovrà essere consegnato all'ufficio competente entro 30 giorni dalla data della richiesta.

d) Approvazione e finanziamento del progetto

A seguito di istruttoria tecnico amministrativa, l'ARGEA Sardegna provvederà all'emissione del provvedimento di approvazione e concessione del contributo.

e) Accertamento finale

Entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente, il beneficiario dovrà presentare i documenti di spesa, la domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo.

11. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Per salvaguardare le finalità degli aiuti pubblici concessi, il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto o disposto dalle presenti direttive si farà riferimento alle norme e alle procedure comunitarie e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.